Agricoltori!

Domenica 25 marzo la Nazione esprimerà in forma plebiscitaria, come nel 1929, la sua fede profondamente fascista, votando la scheda per la elezione dei deputati designati dal Gran Consiglio della Rivoluzione.

L'Istria nobilissima e fedele confermerà anche nell'occasione offerta dal nuovo Plebiscito, di essere degna delle particolari premure del Regime, che nel volgere di pochi anni condurrà a compimento le opere ciclopiche in pieno corso di attuazione, le quali riscattando la terra e le genti dal secolare abbandono in cui le lasciò l'oppressore, renderanno possibile il compimento di più propizi destini.

Agricoltori,

deponendo compatti, senza una sola defezione, la scheda che approva la lista dei deputati, che si apre con il nome di

BENITO MUSSOLINI

direte al Grande Italiano che le vigili scolte distaccate agli estremi confini della Patria, affidano alle urne non già un semplice voto, bensì la espressione palpitante della loro fede, della loro riconoscenza, della loro devozione.

L' erba medica da sola od in consociazione con l' avena

L' agricoltore trova nell' erba medica un ottimo alleato, specie quando desidera avere un buon foraggio, che si presta ad essere seminata anche laddove altre foraggere forse non gli dànno gli stessi buoni prodotti. Non sempre i medicai riescono bene od almeno in modo tale da soddisfare l' agricoltore; ed allora questi se la prende con la semente e più ancora con i concimi chimici (se li usa) asserendo che valgono poco, che sono solamente delle mistificazioni, ecc.

Pur ammettendo che alle volte si possa rimanere effettivamente imbrogliati all' acquisto della semente, perchè comperata sulle piazze od in qualche mercato od in genere da gente sconosciuta, la scarsità del prodotto dipende invece, quasi sempre, o dalla cattiva preparazione del terreno alla semina o dalla mancata o scarsa concimazione od infine dalle due cause insieme.

L' erba medica riesce bene, in generale, in quasi tutti i terreni, specialmente se alquanto profondi, purchè questi vengano bene preparati e meglio concimati. Essa dà buoni risultati anche nei climi aridi e nei terreni magri, checchè ne dicano certi agricoltori, i cui medicai sono riusciti poco bene od addirittura male; ma costoro non sono andati mai a cercare la vera causa della cattiva riuscita. Io ho visto dei bei appezzamenti di medica in un terreno marnoso, assai povero e con sottosuolo roccioso.

Quindi per quanto riguarda la natura del terreno, la medica non ha tante esigenze. E' necessario invece seguire alcune norme dalle quali dipende la buona riuscita di un medicaio, e precisamente: a) *lavorazione profonda del terreno alla semina*, b) *lauta concimazione organica e chimica alla semina*, c) *impiego di seme garantito*, d) *pulizia del terreno dalle erbe infestanti.*

a) Come per tutte le colture, anche per la medica sono indispensabili *lavori profondi alla semina* spingendo l' aratro alla massima profondità consentita dalla natura del sottosuolo; non fa male quindi l' agricoltore che all' aratro fa seguire il ripuntatore, specie se trattasi di terreni soggetti a lunghi periodi di siccità. E' saputo poi che l' erba medica è pianta a radici lunghe, fit-

tonanti, che si spingono profondamente nel terreno quando trovano la terra bene smossa.

b) Per quanto riflette *la concimazione d' impianto* è necessario spargere da 200 a 300 q.li per ettaro di buon stallatico, specie nelle terre leggere e povere di sostanza organica, 5-6 q.li di perfosfato, 1.50-2 di un concime potassico e magari 5-6 di gesso agricolo od 8-10 di calce viva sfiorita nei terreni poveri di calce, sempre per ettaro. Mentre lo stallatico è bene sia interrato nell' autunno precedente la semina, i concimi chimici si spargono dopo l' aratura profonda di primavera e si coprono con una erpicatura.

c) La quantità di seme per ettaro varia da 25 a 35 chilogrammi a seconda che la semina viene eseguita a macchina od a spaglio; preferibile la prima per ragioni che qui non è il caso di ricordare; alla semina è bene far seguire un' erpicatura leggera o magari anche una rullatura in modo da comprimere la terra smossa e garantire meglio la rapidità e la uniformità della nascita della semente.

Per avere un buon medicaio bisogna disporre anche di *buona semente;* è necessario quindi garantirsi che il seme sia immune da cuscuta, di elevata germinabilità, fresco e cioè dell' ultimo raccolto, ben nutrito e privo di qualsiasi impurità. Per cui solo presso i Consorzi agrari o presso onesti commercianti gli agricoltori potranno trovare seme che abbia tutti questi requisiti, a meno che l' agricoltore non preferisca provvederselo dal proprio medicaio; l' agricoltore non deve mai acquistare la semente da gente sconosciuta per non aver poi delle amare sorprese.

d) Dicevo più sopra come sia necessario fare il medicaio su di un *terreno pulito,* immune di cattive erbe, le quali possono arrecare dei danni non indifferenti quando abbondano.

Le cattive erbe si possono eliminare eseguendo un' aratura leggera in estate, dopo la raccolta del grano o della sarchiata, la quale mette allo scoperto le loro radici che poi vengono pressochè bruciate dall' azione del sole.

La semina della medica viene fatta generalmente in primavera, da sola od anche tra un cereale; ma può essere seminata benissimo in autunno e possibilmente non dopo la prima quindicina di settembre onde evitare i danni del freddo alle giovani piantine. La semina primaverile è, ad ogni modo, preferibile

semprechè fatta per tempo in modo da evitare i danni della siccità che altrimenti compromette spesso il prodotto.

La medica può entrare in rotazione come il trifoglio pratense ed in questo caso i lavori richiesti si riducono ad una semplice erpicatura per coprire il seme, mentre i lavori principali sono da farsi all' atto della semina dei cereali.

E' preferibile però che la medica venga seminata da sola perchè sviluppa meglio già nel primo anno d' impianto. Quando entra in rotazione viene consociata principalmente al frumento e raramente ad un altro cereale primaverile come il frumento marzuolo, l' orzo, l' avena, ecc.

Forse la migliore pianta da consociare alla medica è *l'avena*, specie per i climi ed i terreni aridi come i nostri, essendo il cereale più rustico ed il meno esigente sopratutto per quanto riguarda il terreno.

L' avena va seminata prima della medica, su terreno preparato adeguatamente e bene concimato; la quantità di seme di avena per ettaro varia da 80 a 90 chilogrammi; circa la varietà, l' agricoltore ha da scegliere a piacimento; l' epoca più adatta per la semina va dal febbraio a tutto marzo, però è sempre bene anticipare; si cerchi di seminare avena pura e di alta germinabilità.

Le cure successive al medicaio consistono in energiche erpicature alla fine dell' inverno e dopo ciascun taglio, ed almeno in una concimazione con solfato ammonico o cianamide in ragione di q.li 1-2 per ettaro, sparsi in copertura alla fine dell' inverno del secondo anno.

La durata della medica varia dai 3 ai 6 anni; al di là di questo tempo il reddito è poco od addirittura nullo, ed inoltre essa finisce con l'impoverire il terreno come una qualsiasi pianta anzichè arricchirlo come fa un medicaio di normale durata.

L' agricoltore istriano deve dare la preferenza all' erba medica, prima di tutto perchè gli dà un ottimo foraggio, poi perchè gli procura discreti raccolti anche negli anni di siccità; essa, inoltre, essendo una pianta miglioratrice del terreno per l' azoto che vi porta, è indicata anche come pianta da sovescio.

Dott. L. Dandri

NOTE DI POLLICOLTURA

La rogna dei piedi - sintomi e cura.

Essendo iniziata l'epoca della covatura sarebbe bene che coloro che si prefiggono di tramutare i polli da parassiti della azienda in animali da reddito, osservassero certe norme elementari che sono le basi fondamentali anche dei più semplici allevamenti rurali.

Ogni massaia ritiene di conoscere le proprie galline e purtroppo poche si curano di esaminare le proprie chiocce prima di metterle a covare. Sarà pertanto opportuno che oltre a guardare se tra le penne si annidino i soliti pidocchi, che si combattono facilmente con la comune razzia o meglio con qualche spruzzatina di «Flit», le massaie osservino un po' più a lungo anche i piedi delle aspiranti covatrici.

Nel 50 % dei pollai rurali si constata che le galline hanno le zampe ricoperte da croste dure e rugose che a prima vista possono sembrare fango essiccato.

Se andate a dire alle contadine che quelle croste non sono altro che rogna, esse vi risponderanno immancabilmente che le hanno tutte le galline vecchie. Anzi dal volume assunto dalle croste, esse determinano ad occhio l'età delle loro bestiole.

Si tratta invece della *rogna dermatoryctica* dei polli, malattia diffusissima e che nei polli di razza comune dà dei disturbi che di solito passano inosservati.

La rogna dei piedi dei polli è prodotta da certi acari (simili a piccolissime piattole) che si annidano sotto le scaglie che ricoprono i tarsi e le dita.

All'inizio della infestione si nota un sollevamento di queste scaglie che perdono la loro normale lucentezza e si coprono di granulosità e noduletti.

Poi il materiale conglutinato si accumula sempre più e gli animali zampettano e si leccano le zampe fino a prodursi piaghe sanguinanti.

Altre volte la malattia evolve lentamente e le croste invadono e ricoprono completamente tutta la zampa come una corteccia spessa, rugosa e spugnosa, simile al cemento, e sotto alla quale si annidano gli acari a migliaia. Più vecchio è l'animale e più voluminosa è questa corteccia.

La malattia, per le suaccennate circostanze, passa inosservata, tanto più che non causa mortalità nel pollame, ed alla minore deposizione di uova od alla inferiore resa in carne degli animali, nessuno ci pensa lontanamente.

E' facile anche comprendere come le povere chiocce così sofferenti, oltre a covare male, infettino i pulcini appena schiusi e nei quali i primi sintomi della malattia incominciano a manifestarsi a tre o quattro mesi di età.

Pertanto, per combattere efficacemente la malattia, sarà ottima cosa se oltre alle chiocce, anche a tutti gli altri individui del pollaio si farà fare, ad uno ad uno, un forzato pediluvio nell' acqua calda, dove si sarà disciolta della lisciva o della soda da bucato, e quindi una buona saponata che ramollirà e staccherà le croste.

Dopo di che sarà bene ungere gli arti con una pomata acaricida che ognuno può preparare da sè con 100 gr. di zolfo e 20 gr. di soda polverizzata e mescolando il tutto con qualche cucchiaio di olio.

Ottima cosa sarà se la pomata verrà tenuta fissata con una fasciatura fatta con delle striscioline di biancheria fuori uso.

Dopo due giorni si sfasciano gli arti ed alle galline che devono covare, acciochè non insudicino le uova con l' unguento, si fa un' altra lavanda con acqua calda e soda o meglio si soffregano gli arti con un po' di benzina.

Contemporaneamente si darà una mano di latte di calce, con la pompa delle viti, a tutto il pollaio ed ai posatoi.

Scelta delle ovaiole e delle uova da incubazione.

Eliminata la rogna dal pollaio, l' allevatore diligente, messo sulla buona strada, continuerà la sua opera scegliendo le uova da cova tra quelle delle migliori ovaiole del pollaio e preferendo le uova delle galline dalla cresta pendente da un lato, dagli orecchioni bianchi e dalle zampe nude.

Così facendo avrà la possibilità di individuare più facilmente, tra un centinaio di individui, una o due ovaiole che possano deporre circa 200 uova in un anno.

La media della deposizione delle galline istriane è molto bassa; controllata al nido trappola non è difficile constatare come essa non raggiunga le ottanta uova all' anno per individuo.

E' certo che in mezzo a migliaia e migliaia di galline si

possano trovare anche delle fetatrici eccezionali, ma il difficile è di poterle individuare nei pollai di campagna, non all' uopo attrezzati.

Se poi l' allevatore riterrà di far acquisti di uova di razze selezionate, dovrà evitare di far subire alle uova eccessivi scuotimenti durante il trasporto, e dopo l' arrivo dovrà metterle a riposare per due o tre giorni orizzontalmente, ed acciocchè il germe non si attacchi sul guscio dovrà voltarle due volte al giorno.

E' ancora da tener presente che per ottenere buone schiuse ed uniformità di individui, le uova della stessa razza devono essere della stessa età e preferibilmente deposte 8-10 giorni prima; inoltre devono essere della stessa grossezza, forma e colore. Sono da scartarsi, infine, tutte le uova troppo lunghe o troppo sferiche e quelle dal guscio rugoso ed irregolare.

Dott. C. Goruppi

TASSE DI REGISTRO

Scritture private di vendita di merci, prodotti, ecc.

Non si può nascondere che la disposizione contenuta all' art. 45 della tariffa alleg. D alla vigente legge del Registro, se anche possa ritenersi precisa e ben fondata, non dia adito all' interprete di sconfinare ampiamente dai limiti in essa segnati. Infiniti sono i casi, specialmente dopo le agevolazioni tributarie, in cui le parti traducono in iscritto le vendite di merci, prodotti industriali, agrari ed armentizi.

L' art. 45 della tariffa D venne formato con i combinati disposti degli articoli 6 e 7 della Legge 23 aprile 1911, n. 509, mentre l' art. 4 della stessa, generò la norma contenuta all' art. 7 della tariffa alleg. A alla vigente legge del Bollo che con quella dell' art 45 è in correlazione.

Fermiamoci sulla prima parte: « Scritture private di vendita o promessa di vendita obbligatoria per ambo le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine od altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita . . . ».

La stesura di dette scritture è frequentissima e dalle forme più disparate. Talvolta si presentano alla registrazione contratti a termine in cui la consegna della merce è differita; talora viene dilazionato il pagamento del prezzo e non sono pochi i casi in cui si notano scritture vincolate a condizioni. In diversi scritti, i contraenti aggiungono patti accessori e occorrendo di dover registrare in caso d' uso simili contratti, redatti su fogli da L. 1 secondo il disposto dell' art. 7 sopra detto, l' Ufficio tassatore, davanti a tante ambiguità, non sempre ravvisa l' esatto trattamento tributario da praticare ai contratti stessi.

Il R. D. L. 23 - 6 - 1927, n. 1033, ha sostituito la « nota » a fianco dell' art. 45, con altra, escludendo dall' esenzione le scritture private contenenti dichiarazioni contrattuali, clausole speciali di obbligazioni di pagare, costituzioni di pegno o di altra garanzia reale su merci e valori, ecc.

Neppure con queste norme successive, però, si è raggiunto quel limite visibile, cioè quell' indirizzo preciso per poter discernere i contratti esenti fino al caso d' uso, da quelli da registrarsi con obbligo nei 20 giorni.

Senza dubbio vi sono divergenze d' opinioni fra le norme ministeriali e i pareri di eminenti studiosi delle discipline finanziarie.

La Direzione Generale delle Tasse richiamava l' attenzione dei dipendenti uffici sui punti d' interferenza che regolano la liquidazione della tassa in materia, avvertendo: Se i commercianti, industriali ed esercenti prescelgono l' ordinaria scrittura privata e la registrano con le aliquote di cui all' art. 3 della tariffa alleg. A alla vigente legge del Registro, essi sono esonerati dalla tassa generale di scambio e quindi dall' obbligo della fattura. Se invece viene adoperata la seconda forma di scrittura privata registrabile in caso d' uso, i contraenti non sono esentati dall' obbligo della fattura, la quale è necessaria per dimostrare che lo scambio, posto in essere in maniera diversa dalla prima forma, abbia assolto il pagamento della tassa correlativa. Cosicchè gli Uffici dove venga richiesta la registrazione, devono accertarsi del pagamento della tassa di scambio. Può avverarsi un terzo caso: che i commercianti, industriali, ecc. non si attengano a nessuna delle due forme di scrittura sopra accennate, ed accompagnino i loro scambi con la redazione della sola fattura. In tal caso nessun altro diritto di registro è dovuto; del

documento può farsi uso, a termine dell' art. 2 della legge, assolvendo la tassa fissa di registro, convertita in tassa di bollo, a senso dell' annotazione marginale dell' art. 26 della tabella alleg. D alla legge del Registro.

Ma ecco che le Istruzioni Ministeriali per l' applicazione del T. U. sugli scambi, giusta la Legge 28 luglio 1930, n. 1011, al n. 5 del § 1, precisano che le scritture bilaterali di vendita di merci sono da assoggettarsi alla tassa di L. 0.20 % soltanto quando risulti che la consegna delle merci *deve essere ancora effettuata* o venga giustificato l' eseguito pagamento della tassa di scambio. Ove la prova non venga fornita, la privata scrittura dev' essere registrata col pagamento della tassa proporzionale di registro pari a quella di scambio, fermo l' obbligo di elevare contravvenzioni per l' omesso pagamento della tassa di scambio a tempo debito.

Quindi concludendo in base alle cennate disposizioni abbiamo:

si registra con l' aliquota di L. 0.20 % (tassa di bollo L. 1 a foglio)

a) quando si dimostra d' aver soddisfatta la tassa di scambio *per vendite già avvenute;*

b) quando la consegna della merce deve ancora essere effettuata; fermo restando l' obbligo del pagamento della tassa di scambio all' atto della consegna.

Ma mi sia lecito di osservare che se i contraenti dimostrano d' aver soddisfatta la tassa di scambio, vuol dire che sono in possesso di una fattura ed allora non serve, per loro, redigere e registrare la scrittura su carta da L 1 e sottoporla alla registrazione con una tassa di L. 0.20 %, bastando (3° caso sopracitato) produrre per l' uso la stessa fattura, previo pagamento del diritto fisso di registro, convertito in tassa di bollo.

Pertanto non rimane in piedi che un solo caso: quando, cioè, la consegna della merce deve ancora essere effettuata ed il pagamento della tassa di scambio dovrà essere differito al momento della consegna della cosa. Dunque l' aliquota di L. 0.20 %, in genere, si applica soltanto alle *promesse* di vendita di merci e prodotti fra commercianti, industriali ed esercenti, per le quali la tassa di scambio, se dovuta, dovrà essere ancora scontata.

La seconda parte dell' art. 45, recita: «. . . Scritture analoghe anche tra non commercianti, quando si tratti di vendita di bestiame o prodotti dell' industria agraria od armentizia».

La legge 14 luglio 1887, n. 4702, che prima d' ogni altra intese di favorire l' agricoltura e l' industria agraria ed armentizia, adoperò il termine «bestiame» e non «animali» ed ognuno sa che il fine propostosi dal legislatore fu quello di rendere più facili le contrattazioni di prodotti agricoli. Nella parola «bestiame» quantunque la legge non abbia fatto espressa distinzione circa la qualità o la destinazione, non sembra si possa generalizzare, atteso il concetto preciso espresso nel disegno di legge, di voler beneficiare i passaggi di prodotti e strumenti dell' industria rurale agricola o pastorizia. Così un cavallo da corsa o da trasporto non può certo considerarsi *bestiame* agli effetti della citata legge, e deve, la vendita di detto quadrupede, scontare la tassa delle vendite dei beni mobili.

Le vendite che i proprietari od i coltivatori fanno dei prodotti dei fondi da essi coltivati, non costituiscono atti di commercio (art. 5 Cod. comm.). Pertanto tali vendite poste in essere dai diretti produttori e coltivatori non sono da assoggettarsi a tassa di scambio. A meno che i venditori, anche se diretti coltivatori dei terreni o proprietari, non siano pure commercianti e come tali iscritti all' imposta di R. M. per un reddito di categ. B.

Vi sono poi dei prodotti agrari di largo e popolare consumo, come i cereali, le patate, le castagne, gli ortaggi, i legumi, ecc. le cui vendite sono esenti da tassa di scambio (art. 58 R. D. L. 28-11-1930, n. 1011). Orbene per questi non è il caso di far distinzione tra vendite da produttore a commerciante e vendite tra commercianti. Esse si possono redigere su carta da bollo di L. 1 e registrare, in caso d' uso, con la tassa di centesimi 20 per ogni cento lire.

Ed ora veniamo al *caso d' uso.*

Le istruzioni per l' applicazione della legge 23 aprile 1911, n. 509, nei riguardi della tassa di registro avvertono che «in caso d' uso» le dette scritture di vendita si dovranno assoggettare alla formalità della registrazione con l' applicazione della tassa ridotta di L. 0.10 % (ora L. 0.20 %).

Forse viene spontanea una domanda. Se gli interessati vogliono registrare le scritture per darvi una data certa, senza

che vi sia il bisogno d' uso e richiedono la registrazione entro i 20 giorni, si può applicare l' aliquota di favore? Certamente di no, perchè la legge dice che non sono soggette all' obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso; *in tal caso* le scritture sono registrate col pagamento della tassa di cent. 20 per ogni 100 lire.

Evidentemente l' Ufficio finanziario non può controllare poi se di detti scritti si faccia effettivamente uso ai sensi dell' art. 2 della legge del Registro. Allora, trattandosi di norme che formano eccezione alle regole generali, per dette scritture è questione di fatto e non di diritto, da risolversi caso per caso.

Perciò nessun rapporto di dipendenza si può creare tra la tassa di bollo di cui all' art. 7 della tariffa allegato A del bollo e la tassa di registro di cui all' art 45 della tabella alleg. D, quantunque tanto l' uno che l' altro articolo siano sorti in virtù di una medesima legge. Nè è lecito fare confusione fra scritture brevi, semplici, stese durante i mercati e simili, per le compravendite di merci e prodotti, per le quali è prescritta la carta da bollo di L. 1 da registrarsi con l' aliquota di L. 0.20 % anche se redatte per errore su carta da L. 5, con quelle contenenti clausole e patti speciali, non previsti dalla legge 23 aprile 1911, n. 509, da scriversi su carta da L. 5 e da registrarsi in termine fisso con l' aliquota normale, anche se per . . . errore vennero stese su carta da bollo di L. 1.

Confido che queste brevissime nozioni abbiano a riuscire non inutili ai contribuenti e ai compilatori di private scritture.

U. Consalvo

Consigli pratici

La scelta del seme di erba medica è una questione che, specie da qualche tempo, forma oggetto di ampie discussioni nella stampa agricola, da parte di istituti sperimentali, tecnici agrari e agricoltori. Ma non basta; si può aggiungere che ha destato anche serie preoccupazioni ed allarmi.

Tutto ciò è dovuto alla scarsa produzione nazionale del seme di medica in questi ultimi anni, nonchè alla poca o nessuna avvedutezza di molti agricoltori ed alla mancanza di scrupolo da parte di altrettanti commercianti del seme.

Per sopperire alla insufficiente produzione, si è ricorso alla importazione di forti partite di varietà straniere che hanno determinato una vera invasione in tante zone; tra esse la più diffusa e di . . . moda è la *medica argentina*. Questa è una varietà che, malgrado la sua diffusione, ha dato risultati scadenti perchè di gran lunga inferiore alla medica nostrana. Accurate e ripetute prove eseguite dalla Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi hanno pienamente confermato detta inferiorità, e quindi come gli agricoltori che l'hanno coltivata siano stati danneggiati. Il grave difetto originale del seme argentino risulta più che evidente da questa semplice considerazione: *L'ambiente agrario, ossia il clima e il terreno, da dove proviene è talmente diverso dal nostro per cui non può assolutamente adattarsi.* I medicai che si ottengono sono di scarsa produzione, e se anche al primo anno d'impianto si presentano discreti, al secondo si diradano fortemente, tanto da doverli rompere. Non occorre dimostrare il danno che ne deriva all'agricoltore; basta pensare alla gran perdita di foraggio e allo squilibrio nella rotazione agraria.

L'acquistare dunque la medica argentina è uno dei più gravi errori pur essendo il suo prezzo inferiore a quello della nostrana e pur presentando il seme un bell'aspetto.

Perciò l'agricoltore prima di fare acquisti si accerti della qualità del seme, legga bene il cartellino che deve essere applicato su ogni sacco, e se legge «argentina» diffidi e passi al cartellino della «nazionale». Se poi con tutti i cartellini ha il dubbio di mescolanze di natura poco chiara, prenda un campione e ricorra all'aiuto di un tecnico per i consigli del caso.

Farà bene, pertanto, anche per ovviare a facili disillusioni, ricorrere al proprio Consorzio agrario, il quale per il prestigio e la fiducia che gode nella massa degli agricoltori, non vende seme argentino, ma merce sana, garantita ed a prezzi i più vantaggiosi. (c. m.)

RASSEGNA DELL'ANDAMENTO AGRICOLO IN PROVINCIA

Albona. — Le bellissime giornate, con temperature miti, della seconda quindicina di febbraio, hanno permesso all'agricoltore di completare le semine dei frumenti precoci e di preparare i terreni per le colture primaverili.

Sono state iniziate la potatura e la concimazione della vite; quest'anno si sono fatti pochissimi impianti e qualche sostituzione di ceppi morti.

Il corso di viticoltura tenuto a *Barbici di Albona* ha dato ottimi risultati; l'interessamento degli alunni e della popolazione in genere è stato ottimo. Quanto prima avrà inizio un corso analogo a *Vosilla di Fianona*.

Cherso. — Nella seconda metà di febbraio il tempo è stato sempre bello, con temperature assai miti; alla fine del mese abbiamo avuto una pioggia che ha dilavato la salsedine e che era tanto desiderata, dopo un lungo periodo di giornate asciutte, dato il predominio del vento di bora.

Negli ultimi giorni della quindicina è stata iniziata dappertutto la potatura della vite.

Molti agricoltori hanno fatto la semina delle patate primaticcie con semente propria; purtroppo il locale Consorzio agrario è sprovvisto di patate primaticcie da seme, e ciò è di danno agli agricoltori della zona che possono fare assegnamento soltanto sulle varietà precoci.

L'Esperto della Cattedra ha svolto anche in questa quindicina la propaganda in tutti i comuni delle isole.

Buie. — Nella seconda quindicina di febbraio il tempo è stato in prevalenza bello, sereno, con temperatura alquanto elevata; il giorno 23 si è avuta una forte nebbia ed il 26 un po' di pioggia. I lavori in campagna hanno proseguito regolarmente ed oggi sono a buon punto.

La semina del Mentana è terminata; in complesso i grani si presentano discretamente, e quelli seminati tardi sono i migliori; si continua nella nitratazione delle varietà precoci.

Si è iniziata la preparazione del terreno per le sarchiate; si prosegue nei trattamenti invernali dei fruttiferi.

Il giorno 21 si è chiuso il corso di viticoltura a Fernetti di Verteneglio, alla presenza delle autorità del capoluogo; si sono presentati agli esami 36 agricoltori e tutti hanno soddisfatto la Commissione esaminatrice. Il 25 si è iniziato il corso di frutticoltura a Piemonte di Grisignana, frequentato da una cinquantina di agricoltori.

Capodistria. — Le belle giornate della quindicina hanno permesso che i lavori stagionali procedessero senza interruzioni.

Si continuano le nitrature del frumento ed è confortante il constatare che finalmente gli agricoltori incominciano a dare la preferenza al nitrato di calcio.

La semina delle patate, iniziata nelle posizioni migliori, prosegue regolarmente; nelle serre si esegue il trapianto dei pomodori.

Si è a buon punto con la legatura delle viti.

Il mercato vinicolo della zona è buono ed i prezzi hanno subito un leggero rialzo; rimangono invece stazionari quelli dei bovini da macello.

Il Reggente della Sezione, oltre al disbrigo del lavoro riguardante le passività agrarie, ha svolto varia propaganda in diverse località della zona ed ha tenuto a Capodistria due conferenze su temi di frutticoltura.

Parenzo. — La seconda quindicina di febbraio è stata caratterizzata da tempi sereni e temperature miti; così l'agricoltore ha proseguito nei lavori stagionali. I frumenti nitratati e seminati a tempo sono rigogliosi e di

un bel verde cupo ; non si può dire altrettanto per quelli seminati tardi, perchè presentano dei diradamenti specialmente sui terreni mal sistemati.

I mercati degli animali sono stati abbastanza frequentati, ma non si è notata alcuna variazione nei prezzi, e poco rilevanti sono stati gli affari. Il mercato del vino si orienta verso la ripresa con prezzi buoni.

Il giorno 24, alla presenza del Podestà, si è chiuso a Visignano il corso di viticoltura, frequentato con interesse da circa un centinaio di agricoltori.

Pinguente. — La seconda quindicina di febbraio ha avuto un decorso stagionale molto propizio ; tutti i lavori di preparazione del terreno per le prossime semine primaverili sono stati ultimati.

I seminati di grano sono generalmente belli ; solo nelle zone basse ed umide il gelo ha prodotto qualche danno di lieve entità. In questi giorni è stata ripresa la semina del Mentana.

Si procede all'erpicatura ed alla concimazione dei prati-pascoli, purtroppo però non su vasta scala.

La Sezione della Cattedra ha iniziato in questi giorni un corso di praticoltura nella frazione di Cotle, frequentato da una quarantina di allievi.

Pisino. — Nella seconda quindicina di febbraio il tempo si è mantenuto in prevalenza al bello ; solamente negli ultimi giorni si sono avute frequenti pioggie.

I vari lavori hanno proceduto regolarmente e si possono considerare a buon punto ; la disoccupazione è minima.

I frumenti si presentano sani e promettenti ; in alcune località è stata ripresa parzialmente la semina delle varietà precoci ; continuano le nitrature.

Nella zona di S. Pietro in Selve si stanno preparando i semenzai per la semina del tabacco.

Continuano i lavori di erpicatura dei prati e dei pascoli ; molti prati naturali situati in buone posizioni sono stati trasformati in arativi.

Nelle località meglio riparate dai freddi si stanno seminando le patate precoci.

Si è iniziata la potatura e la legatura delle viti.

Il Reggente della Sezione ha iniziato un corso di economia montana a S. Caterina di Pedena, frequentato assiduamente da un centinaio di agricoltori. Alla presenza delle autorità locali, egli ha distribuito i diplomi ed i premi agli agricoltori che lo scorso anno frequentarono i corsi professionali a Moncalvo ed a Passo.

Rovigno. — Nella seconda quindicina di febbraio il tempo ha avuto un decorso favorevole, eccettuate le ultime giornate alquanto piovose.

I grani precoci hanno quasi tutti germinato ; le nitrature vengono effettuate su più larga scala in confronto alle annate antecedenti.

Il tabacco è stato parzialmente seminato.

I prati-pascoli ed i pascoli non offrono che scarsa pastura al bestiame ; la scorta foraggere è alquanto ridotta.

La Sezione svolge, fra l'altro, una intensa propaganda per la concimazione nitrica del grano e per le colture primaverili, specialmente, anche nei loro riguardi, per quanto concerne la concimazione.

FRA LIBRI E RIVISTE

Carlo Ungarelli: **Italica Tellus - Vigilie di redenzione** - Casa editrice «Il Solco» - Città di Castello (Perugia) - L. 30.

Atto di fede, appello alla ragione, che indica nella terra la fonte della nostra durevole ricchezza, esegesi tecnica e fervida esaltazione della natura, sintesi dei mezzi idonei alla moltiplicazione dei frutti, disamina accurata delle leggi agrarie e di bonifica, analisi acuta del problema dei problemi: il danaro, esame profondo della complessa materia degli scambi, caldo omaggio al lavoro ed all'Uomo, che guida vittoriosamente la grande battaglia, infaticato artefice anche della nuova Italia Agricola, romanamente proteso verso la meta luminosa che occorre toccare.

Tale il contenuto dei singoli capitoli, trattati dall'autore, che la consuetudine quotidiana col pubblico ha reso volgarizzatore veramente efficace dei problemi economici, in cui è la vita stessa del nostro Paese.

AGRICOLTORI

Il 31 marzo c. a. scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'XI Concorso nazionale per la Vittoria del Grano.

Le domande che perverranno alla Cattedra di agricoltura oltre tale termine, non potranno essere accettate.

NOTIZIARIO

Norme per i vivaisti e commercianti di piante, parti di piante e semi. — Facendo seguito al comunicato del R. Osservatorio di fitopatologia per la Venezia Giulia, inserito nell'ultimo numero del nostro bollettino, riportiamo per esteso la circolare, sempre riguardante l'applicazione della legge per la difesa delle piante coltivate, diramata il 27 febbraio u. s. dalla R. Prefettura dell'Istria ai sigg.ri Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia ed alla Cattedra ambulante di agricoltura:

«Colla pubblicazione del decreto 12-10-1933, n. 1700, «Approvazione del Regolamento per l'applicazione della legge 18-6-1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche», questa legge è entrata pienamente in vigore in data 22-12-1933, anno XII.

Si ritiene perciò opportuno, con la presente circolare, riassumere le norme (contenute nella legge e regolamento citati) con preghiera di portarle a conoscenza degli interessati (vivaisti e commercianti di piante e parti di piante), i quali devono uniformarvisi strettamente nell'interesse della produzione propria e di quella nazionale:

1) Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione della Prefettura della rispettiva provincia.

2) Sono considerati vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi, e stabilimenti o case di commercio di piante e semi destinati alla coltivazione, tutte quelle aziende, qualunque ne sia l'entità, la produzione e la natura, la cui ordinaria attività sia indirizzata ai fini industriali e commerciali.

I vivai, stabilimenti orticoli, ecc. appartenenti ad enti agrari, privati, consorziali o parastatali sono soggetti alle disposizioni di cui sopra e seguenti, qualora destinino, anche in parte, la loro produzione per la cessione a terzi, a qualsiasi titolo.

3) I proprietari, conduttori o direttori dei vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi, già attualmente esistenti e coloro che esercitano il commercio di piante, parti di piante e semi *devono entro tre mesi dalla data del 22-12-1933* fare denuncia alla Prefettura della rispettiva provincia, della esistenza dell'azienda, al fine di ottenere la autorizzazione di cui sopra. Poichè le autorizzazioni prefettizie concesse fino ad ora sono state rilasciate in via provvisoria, in attesa di conoscere le disposizioni del regolamento ora pubblicato, anche coloro che ne sono in possesso devono avanzare la domanda per l'autorizzazione definitiva, nei termini indicati

4) L'autorizzazione della Prefettura deve essere richiesta su carta da bollo da L. 3. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del proprietario dell'azienda,
b) nome e cognome del conduttore dell'azienda,
c) luogo ove sorge l'azienda (provincia, comune, località),
d) entità e specie della produzione per la quale si chiede l'autorizzazione,
e) se i prodotti sono destinati alla vendita all'interno o all'estero,
f) estensione del terreno adibito a vivaio, o semenzaio,
g) locali e macchinari ed attrezzi dei quali dispone l'azienda, quando trattisi di stabilimenti per la preparazione dei semi,
h) nel caso di aziende che commerciano piante, parti di piante e semi di produzione altrui, la provenienza abituale delle piante e parti di piante commerciali,
i) provenienza delle marze occorrenti per gli innesti.

5) I proprietari, i direttori e conduttori, a qualunque titolo, di vivai nel caso in cui destinino, anche in parte, la produzione all'esportazione fuori del Regno, devono dichiarare nella domanda alla Prefettura esplicitamente che il terreno destinato a vivaio: a) è separato da qualunque piede di vite per mezzo di uno spazio, di 20 metri almeno, o di un altro ostacolo, allo estendersi delle radici, giudicato sufficiente dall'autorità competente; b) che questo terreno non contenga esso medesimo alcun piede di vite, nè vi sia stato fatto alcun deposito di questa pianta.

6) Le domande per nuovi impianti di vivai e di stabilimenti orticoli devono essere presentate non oltre il 31 agosto dell'anno in cui l'azienda intende iniziare il suo funzionamento.

Le domande per l'esercizio di stabilimenti di preparazione e selezione sementi o per la vendita delle piante, parti di piante e semi possono essere inoltrate in qualunque periodo dell'anno.

7) Le piante, le parti di piante, i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabili-

menti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi o ditte commerciali di piante e di semi, a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prefettizia di cui sopra.

Sulle lettere di vettura, sulle note e sulle fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data ed il numero dell'autorizzazione e la R. Prefettura che l'ha rilasciata.

8) I colli contenenti piante, parti di piante e semi debbono essere muniti di etichette recanti nome, cognome e domicilio dello speditore, nonchè la data ed il numero dell'autorizzazione e la R. Prefettura che l'ha rilasciata, ed il nome, cognome ed indirizzo del destinatario, nonchè la stazione cui sono diretti.

Le etichette di cui devono essere muniti i colli contenenti piante, parti di piante e semi, dovranno essere in cartoncino resistente, di colore bianco, delle dimensioni minime di cm. 5 per cm. 10.

Nei documenti su richiesti, tutte le indicazioni devono essere scritte in inchiostro od a macchina, sempre in modo che sieno chiare e facilmente leggibili.

Tali prescrizioni si applicano a qualsiasi spedizione o circolazione di piante, parti di piante e semi, sia che esse avvengan su via ferrata, che per vie di mare, lacuali, fluviali, aeree o su strade ordinarie.

9) Nel caso poi di spedizione di piante, parti di piante e semi su vie ordinarie, i colli devono essere provvisti delle prescritte etichette ed essere accompagnati anche da una dichiarazione (in possesso di chi accompagna la merce) dello speditore, nella quale debbono essere riportate le dichiarazioni richieste per le lettere di vettura.

10) Qualunque spedizione di piante, parti di piante o semi da parte di persone od enti non compresi fra quelli sopra specificati, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dal R. Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste o dai Commissari provinciali per le malattie delle piante (Cattedre ambulanti di agricoltura).

11) I colli contenenti semi, che possono essere veicoli di cuscuta, devono portare sull'etichetta, oltre la dichiarazione «esente da cuscuta» anche l'indicazione del certificato d'analisi eseguita dagli Istituti autorizzati.

I semi spediti agli stabilimenti di decuscutazione devono portare sulla etichetta la dichiarazione «destinati alla decuscutazione».

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere trascritte sulle lettere di vettura, note e fatture che accompagnano la merce o sulla dichiarazione in possesso di chi accompagna la merce in caso di spedizione per via ordinaria.

I semi di scarto che possono essere veicoli di cuscuta, provenienti dalle operazioni di selezione meccanica e di decuscutazione, non possono essere messi in circolazione, ove non sieno stati preventivamente trattati in modo da privarli del loro potere germinativo. Tale condizione deve essere dichiarata sui documenti che a norma delle precedenti disposizioni debbono accompagnare la merce. I colli contenenti tale merce ed i relativi documenti di accompagno debbono, altresì, portare la indicazione «scarto per alimentazione bestiame».

12) Le viti e parti di viti, anche secche, provviste di radici, non possono per qualunque ragione, essere esportate dai territori dichiarati infetti o

sospetti di infezione di fillossera della vite (le provincie di Udine, Gorizia, Trieste, Pola e Fiume sono tutte infette) in zona ancora immune, ove non sieno state sottoposte alle preventive disinfezioni secondo i metodi da indicarsi dal R. Osservatorio per le malattie delle piante. Perciò le spedizioni comunque effettuate di dette viti, oltrechè dai documenti indicati per tutte le piante devono essere accompagnate da un certificato rilasciato dal suddetto R. Osservatorio o dalle sue Delegazioni che comprovi l'avvenuta disinfezione.

Detto certificato non è richiesto per la circolazione e spedizione di parti di viti senza radice (talee).

13) E' vietato il commercio ambulante di semi, piante e parti di piante destinate alla coltivazione.

I produttori, i vivaisti ed i commercianti che abbiano ottenuta l'autorizzazione del Prefetto più sopra indicata, possono tuttavia vendere i loro prodotti e la loro merce anche sui pubblici mercati ma devono accompagnare i detti prodotti e merce coi documenti per la circolazione sulle vie ordinarie.

La merce deve essere consegnata agli acquirenti munita di etichetta che rechi le indicazioni sopra ricordate.

Le piante, parti di piante e semi, offerte e che vengono riconosciute infette, saranno confiscate e distrutte.

14) E' fatto divieto ai proprietari, conduttori o direttori di vivai di piante, di stabilimenti orticoli o di stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi di coprire con dichiarazione del nome della azienda della quale sono proprietari, conduttori o direttori le spedizioni di piante, parti di piante e semi non prodotti nei propri vivai o stabilimenti autorizzati.

15) Chiunque intenda produrre o commerciare, debitamente autorizzato dalla Prefettura, talee, barbatelle selvatiche ed innestate di viti americane, deve inoltre presentare denunzia (legge 26-9-1920, n. 1363) al R. Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste sui moduli forniti gratuitamente a richiesta.

Detta denunzia deve essere presentata ogni anno dai produttori entro il mese di marzo ed indicare:

a) la superficie degli appezzamenti impiantati a vigneto di piante madri ed a barbatellaio, tenendo distinti quelli riguardanti le barbatelle innestate,
b) il numero e l'età delle piante madri, il numero delle barbatelle selvatiche ed innestate distinti per varietà; per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà delle marze.

Dai commercianti la denunzia va presentata non più tardi del settembre e deve indicare:

a) il numero delle talee e delle barbatelle selvatiche e innestate che si intende commerciare,
b) la loro provenienza.

16) Nessuna vendita può essere fatta senza che sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore, dalla quale dovrà risultare il numero delle talee o delle barbatelle vendute e le qualità dei vitigni cui si riferiscono. Per le barbatelle innestate dovrà essere specificata altresì la varietà della marza.

Ogni produttore deve tener copia di tale dichiarazione, mediante apposito registro a madre e figlia.

17) A garanzia dell'acquirente, è in sua facoltà di prelevare in contraddittorio, al momento della consegna, un campione delle viti acquistate per essere affidato alla coltivazione in uno degli Istituti incaricati di stabilire la qualità dei porta-innesti e delle marze.

Qualora il materiale venduto non corrisponda alle condizioni pattuite, il venditore è tenuto a restituire l'importo della merce già ricevuto e ciò senza pregiudizio delle azioni civili e di tutte le altre penalità stabilite dal codice vigente.

18) La vendita di talee e barbatelle di vitigni ibridi produttori diretti può essere effettuata esclusivamente dai vivai dei Consorzi provinciali della viticoltura con modalità speciali.

Tutti gli altri vivai privati non possono assolutamente nè tenere (le coltivazioni esistenti debbono essere trasformate mediante l'innesto con viti europee) e tanto meno vendere talee o barbatelle dei suddetti vitigni ibridi produttori diretti (legge 23-3-1931, n. 376).

19) La coltivazione degli ibridi produttori diretti è dovunque vietata ed entro il 31-12-1935 le attuali coltivazioni di vitigni produttori diretti dovranno essere trasformate mediante l'innesto con viti europee.

20) I proprietari, i conduttori ed i direttori di vivai, stabilimenti orticoli e altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al Commissario provinciale per le malattie delle piante (Cattedra ambulante di agricoltura) la comparsa nelle rispettive aziende di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonchè qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e di terreni.

21) A controllo della rigorosa osservanza delle disposizioni citate, saranno effettuate ispezioni periodiche a vivai, stabilimenti e case di commercio.

Le violazioni delle norme dette saranno punite con l'ammenda da L. 100 a L. 5000 e la revoca dell'autorizzazione, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali e dal codice penale. Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle si procederà inoltre alla confisca ed alla distruzione immediata del materiale».

Notizie sull'esito di alcuni mercati d'animali tenuti nelle provincie d'Istria, del Carnaro e di Trieste.

Buie, 30-I. — Animali presentati: Buoi 35, Vacche 74, Vitelli 6, Cavalli 5, Muli 2, Asini 142, Suini 274, Ovini 3, Caprini 2. Prezzi verificatisi: Buoi L. 140—160, Vacche L. 100—140, Vitelli L. 160—180, al q.le peso vivo; Asini L. 100—300, Suini lattonzoli L. 80—120, per capo.

Fieno L. 8—10, Paglia L. 7—8, al q.le.

Andamento del mercato: poco animato; vennero eseguite 22 variazioni di proprietà nei bovini, e venduti un cavallo da macello per L. 60 e circa 150 suini.

Visinada, 5-II. — Animali presentati: Buoi 6, Vacche 4, Vitelli 2, Asini 3, Suini di allevamento 16, Ovini 3. Prezzi verificatisi: Buoi L. 170—190, Vacche L. 130—150, Vitelli L. 180—200, al q.le peso vivo; Asini L. 100—200, Suini L. 80—100, Ovini L. 40—60, per capo.

Andamento del mercato: causa il maltempo, scarso concorso di animali e di compratori; tuttavia i suini presentati vennero venduti quasi tutti.

Pisino, 6-II. — Animali presentati: Buoi 143, Vacche 148, Vitelli 29, Cavalli 3, Muli 1, Asini 31, Suini da macello 12, Suini da allevamento 138, Ovini 3, Caprini 1. Prezzi verificatisi: Buoi L. 180—260, Vacche L. 150—180, Vitelli L. 325, Suini da macello L. 300—350, al q.le peso vivo; Cavalli L. 800—1800, Muli L. 150—1000, Asini L. 50—500, Suini da allevamento L. 60—160, Ovini L. 50—70, Caprini L. 80, per capo.

Fieno L. 6—12, Paglia L. 10—15, al q.le.

Andamento del mercato: discretamente animato; vennero eseguite 115 variazioni di proprietà nei bovini, 6 dei quali furono esportati.

Levade, 13-II. — Animali presentati: Buoi 15, Vacche 13, Vitelli 2, Asini 2, Suini di allevamento 2, Ovini 2. Prezzi verificatisi: Buoi L. 170—190, Vacche 120—140, Vitelli L. 190—210, al q.le peso vivo; Asini L. 100—150, Suini di allevamento L. 60—80, Ovini L. 40—50, per capo.

Andamento del mercato: scarso concorso di bestiame e di compratori; conclusi pochi affari.

Pinguente, 15-II. — Animali presentati: Buoi 31, Vacche 97, Vitelli 5, Asini 6, Suini 77, Ovini 21. Prezzi verificatisi: Buoi L. 160, Vacche L. 110, Vitelli L. 270, al q.le peso vivo; Asini L. 70—400, Suini L. 85—400, Ovini L. 60—90, per capo.

Fieno L. 14 al q.le.

Andamento del mercato: discretamente movimentato; i prezzi sempre troppo bassi trattengono gli allevatori dal vendere il proprio bestiame; vennero venduti il vitellame, i suini da allevamento e gli ovini.

Montona, 19-II. — Animali presentati: Buoi 95, Vacche 84, Vitelli 25, Cavalli 2, Muli 1, Asini 33, Suini da allevamento 48, Ovini 5, Caprini 2. Prezzi verificatisi: Buoi L. 170—190, Vacche L. 130—150, Vitelli L. 200—210, al q.le peso vivo; Cavalli L. 900—1100, Muli L. 500, Asini L. 50—250, Suini da allevamento L. 50—100, Ovini L. 40—50, Caprini L. 50—60, per capo.

Andamento del mercato: scarso concorso di animali; presenti diversi compratori, fra i quali alcuni dell'interno; vennero venduti 68 capi grossi bovini; molto vivo il commercio dei suini da allevamento; dal lato zooiatrico nulla di rimarchevole.

Siana, 24-II. — Animali presentati: Buoi 2, Vacche 5, Asini 1, Suini 35, Caprini 1. Prezzi verificatisi: Suini L. 75—120 al capo.

Andamento del mercato: vennero venduti 21 suini.

Buie, 27-II. — Animali presentati: Buoi 15, Vacche 38, Vitelli 2, Cavalli 4, Muli 7, Asini 40, Suini lattonzoli 225, Caprini 1. Prezzi verificatisi: Buoi L. 150—170, Vacche L. 100—140, Vitelli L. 170—200, al q.le peso vivo; Cavalli L. 800—900, Muli L. 600—800, Asini L. 100—200, Suini lattonzoli L. 80—110, Ovini (fuori mercato) L. 50—60, Caprini (idem) L. 60—80, per capo.

Fieno L. 10—12, Paglia L. 7, al q.le.

Andamento del mercato: pochissimo frequentato; vennero venduti molti maialini da allevamento; si verificarono 21 variazioni di proprietà nei bovini, molte per l'esiguo numero degli animali presentati.

Per l' unificazione dei metodi di analisi dei formaggi. Per il 24 aprile prossimo è stata convocata in Roma dall' Istituto internazionale di agricoltura una Conferenza diplomatica internazionale per la unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e di analisi dei formaggi.

Concorso a 110 posti d'insegnante di materie tecniche del tipo agrario, ecc. nei R. R. Corsi di avviamento professionale. — E' stato bandito con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 39 del 16 febbraio 1934; l' insegnamento comprende materie tecniche del tipo agrario (elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria), matematica, igiene, disegno ed esercitazioni pratiche.

Al concorso sono ammessi *i laureati in scienze agrarie ed i periti agrari, con un' età minima di 18 anni e massima di 40,* eccezione fatta per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra, nel qual caso il limite di età è portato a 45 anni, e per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, per i quali il limite massimo predetto è aumentato di quattro anni.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate da tutti i documenti indicati nel bando, debbono pervenire al Ministero dell' educazione nazionale non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Il concorso è per titoli e per esami.

Le prove di esame sono:

1) una prova scritta della durata di non più di otto ore;
2) una prova grafica della durata di non più di sei ore;
3) una prova orale.

Le prove d' esame si svolgeranno con le norme e sui programmi approvati col decreto Ministeriale di pari data del bando e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell' educazione nazionale, n. 21 del 23 maggio 1933.

Tutte le prove avranno luogo a Roma in giorni che successivamente saranno indicati con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell' educazione nazionale.

I vincitori del concorso saranno nominati per l' anno scolastico 1934-35 e dovranno entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale indicare al Ministero una o più sedi, nelle quali intendano essere destinati, risultanti dall' elenco che sarà a cura del Ministero pubblicato sul Bollettino medesimo.

Nell' assegnazione delle sedi, il Ministero terrà conto delle esigenze di famiglia, secondo quanto precisato nell' art. 23 del bando.

*
* *

Coloro che intendono prendere parte al concorso e desiderano maggiori informazioni, possono rivolgersi alla Direzione dell' Istituto agrario provinciale in Parenzo per prendere visione degli estratti dalla Gazzetta Ufficiale, testè pubblicati dall' Istituto poligrafico dello Stato, contenenti il bando del concorso medesimo ed i relativi programmi di esame, nonchè per avere istruzioni particolareggiate circa la compilazione dei documenti richiesti.

Concorso ad 80 posti di volontario nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (gruppo B). — E' stato bandito con decreto del Ministero di grazia e giustizia, in data 12 gennaio c. a., pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13; le domande di ammissione al concorso, dal quale sono escluse le donne, vanno redatte su carta da bollo da L. 5, dirette al Ministero predetto e presentate, corredate dai prescritti documenti, alla R. Procura nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale) o di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

I candidati debbono aver compiuti gli anni 18 e non oltrepassati i 29. Tale limite di età è portato per gli ex combattenti ad anni 34 e per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare, ad anni 43.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali e nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della R. Procura di Pola.

Bollettino dello Stato civile del Comune di Parenzo del mese di febbraio.

Nati: Maschi 10, Femmine 11. Totale 21.
Morti: 13.
Matrimoni celebrati: 12.

Bollettino dello stato sanitario del bestiame.

Data	Malattie	Circondari	Comuni	Specie degli animali *)	Numero delle stalle infette	
					rimaste dalle settimane precedenti	Nuove denunzie
PROVINCIA D'ISTRIA						
Dal 16 al 28-II	Difterite aviaria	Capodistria	Pirano	P	—	1
PROVINCIA DI TRIESTE						
Dal 16 al 28-II	Malattie infettive dei suini	Trieste	Trieste	S	1	1

*) B-bovini, E-equini, O-ovini, Cap.-caprini, S-suini, Can.-canini, P-pollame.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte all'Istituto agrario provinciale di Parenzo nel mese di Febbraio

Giorno	Pressione barometrica ridotta a 0° ed al mare mm. 700 +	Temperatura gradi centigradi			Vento [1]		Nebulosità [1]	media umidità relativa dell'aria	Precipitazione dalle ore 8 del giorno precedente alle ore 8 del giorno indicato mm.	Osservazioni
		Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore	Media giornaliera	Direzione N = Nord S = Sud E = Est W = Ovest	Forza 0 = calma 6 = uragano	0 = sereno 10 = completamente coperto	0 = secca 100 = satura		[1]) osservazioni fatte alle ore 8 antimeridiane
1	60.6	5.5	-1.0	2.2	E	2	10	60	—	
2	64.3	5.0	-1.5	2.0	N	1	8	63	—	
3	63.7	6.5	-0.5	3.5	NE	3	8	53	—	acqua caduta nel mese di gennaio mm. 45.2
4	63.3	10.7	-0.5	6.9	N	0	0	48	—	in febbraio » 28.0
5	60.5	11.5	-0.6	6.0	N	1	0	40	—	totale mm. 73.2
6	63.1	12.0	-2.7	5.2	SE	1	0	52	—	
7	65.3	10.5	-2.4	4.6	E	1	0	78	—	
8	63.6	11.0	-2.5	4.5	SE	1	0	71	—	brina
9	71.1	10.0	-0.8	5.0	E	0	0	74	—	brina
10	75.4	12.5	0.5	6.9	SE	1	0	83	—	nebbia fitta
11	73.6	12.2	2.5	6.5	SE	0	10	88	—	nebbia
12	71.6	8.5	0.5	5.5	N	0	10	88	—	nebbia
13	76.6	9 0	-1.0	4.5	E	0	1	83	—	nebbia
14	80.9	8.5	-1.5	4.6	NE	2	0	50	—	
15	71.8	8.0	-2.4	3.5	E	1	1	62	—	
16	72.3	9.5	-2.2	5.3	NE	0	2	62	—	
17	74.7	8.5	-3.0	4.1	E	1	0	67	—	
18	71.4	10.0	-2.0	4.4	N	1	2	82	—	
19	71.8	10.5	-1.0	5.6	SE	1	0	71	—	brina
20	67.7	10.5	-2.5	4.9	SE	1	0	76	—	brina
21	66.6	10.0	-0.8	5.3	SE	1	3	83	—	nebbia
22	72.3	11.0	-0.5	5.9	SE	1	2	87	—	nebbia rada-brina
23	73.6	6.5	1.0	5.2	S	0	10	97	—	nebbia fitta
24	71 3	10.0	3.0	6.9	SE	0	10	90	—	nebbioso
25	67.5	11.0	4 0	8.5	N	0	10	95	0.6	
26	63.0	10.5	3.0	8.7	SE	1	10	92	0.6	
27	55.1	15.8	9.5	12 9	S	2	10	80	17.0	
28	53.2	11.6	5.2	8.8	E	1	10	85	9.8	

Listino dei prezzi dei principali prodotti agrari verificatisi in provincia dal 1° al 15 marzo

Località	Vino rosso	Vino bianco	Olio	Fieno	Frumento	Frumentone	Bovini	Vitelli	Agnelli	Ovini	Suini da allevamento	Pollame adulto	Latte	Uova	Legna da fuoco	Osservazioni
prezzo in lire	ettolitro		litro	quintale			chg. peso vivo		per capo				litro	al 100	q.le	
Albona	—	—	4	8	—	—	1.80	2-2.50	—	50-60	85-90	9	0.80	30	5.50 [1]	[1] fresca; secca L. 7.50
Cherso	80-90 [1]	80-85 [1]	3.50	—	—	—	—	—	3-4 [2]	—	—	7-8	1-1.50	25	7-8	[1] vini di Sansego L. 45-55; [2] al chg. peso vivo
Buie	80-95	80-110	4.50	10-14	85-90	55	1.30-2	2-2.40	—	50-60	80-90	6-8	0.75	25	8-10 [1]	[1] al metro, corta
Pisino	85	90	—	8	—	—	1.50-2	2-2.60	25-35	—	—	5-6	0.60	20	4-4.50	
Parenzo	80-105	90-110	—	10-12 [1]	—	—	1.50-1.80 [2]	—	25-35	—	80-140	—	—	—	—	[1] di prato naturale; di prato artificiale L. 18-22; [2] vacche L. 1.40-1.50
Rovigno	85-90	80-85	4.60	15-25 [1]	85	50	1.20-2	2.50-3	25-35	50-70	—	4-7	0.70	25	4-7	[1] di prato naturale; di erba medica L. 25

Dott. U. Stacchiotti, Redattore-capo responsabile.